

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena



REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 28.02.05 –

(In vigore dal 08.04.2005)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art.1 Oggetto del Regolamento	5
Art.2 Interventi socio assistenziali	5
Art.3 Commissione comunale servizi sociali	5
TITOLO II – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	6
CAPO I – MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E DI SOSTEGNO AL REDDITO	6
Art.4 Tipologia degli interventi	6
Art.5 Progetti di aiuto economico	6
Art.6 Modalità di ammissione	7
Art.7 Inserimenti socio lavorativi	7
<i>Art.7.1 Definizione dell'intervento</i>	7
<i>Art.7.2 Natura dei progetti</i>	7
<i>Art.7.3 Tempo e durata dei progetti</i>	8
<i>Art.7.4 Assicurazione</i>	8
<i>Art.7.5 Luogo dell'inserimento</i>	8
<i>Art.7.6 Orario di lavoro e borsa di studio</i>	8
<i>Art.7.7. Referenti dei progetti</i>	8
Art.8 Prestiti sull'onore	8
<i>Art.8.1 Oggetto</i>	8
<i>Art.8.2 Destinatari</i>	9
<i>Art.8.3 Ammissione</i>	9
<i>Art.8.4 Requisiti</i>	9
<i>Art.8.5 Ammontare del prestito</i>	9
<i>Art.8.6 Verifiche</i>	9
<i>Art. 8.7 Inadempienze</i>	10
CAPO II – INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALI	10

Art.9 Ambito e tipologia degli interventi	10
Art.10 Servizio di Assistenza domiciliare	10
<i>Art.10.1 Natura e finalità dei servizi</i>	10
<i>Art.10.2 Destinatari e requisiti</i>	11
<i>Art.10.3 Prestazioni</i>	11
Art.11 Consegna spesa a domicilio	11
<i>Art.11.1 Oggetto</i>	11
<i>Art.11.2 Adempimenti a carico dei richiedenti</i>	11
<i>Art.11.3 Modalità di espletamento del servizio</i>	12
Art.12 Fornitura pasti a domicilio	12
Art.13 Servizio di lavanderia	12
Art.14 Aiuto domiciliare per lo svolgimento delle attività quotidiane	12
Art.15 Telesoccorso	13
Art.16 Trasporti	13
Art.17 Contributo a sostegno della gestione domestica familiare	13
Art.18 Partecipazione al costo dei servizi domiciliari	13
Art.19 Cessazione del servizio	13
Art.20 Servizio di aiuto a cittadini in condizione di disabilità	14
<i>Art.20.1 Definizione dell'intervento</i>	14
<i>Art.20.2 Procedure</i>	14
<i>Art.20.3 Modalità di gestione</i>	14
<i>Art.20.4 Modalità di accesso</i>	15
<i>Art.20.5 Modalità di fruizione</i>	15
<i>Art.20.6 Requisiti minimi dei corsi di formazione specifica per coloro che prestano la loro opera all'interno del s.a.p</i>	16
<i>Art. 20.7 Procedura</i>	16
TITOLO III – STRUTTURE RESIDENZIALI, CASE PROTETTE E RSA	17
Art.21 – Strutture Residenziali, Case Protette e RSA	17

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ACCESSO A INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE 17

Art.22 Condizioni generali	17
Art. 23- Accesso e partecipazione alla spesa	18
<i>Art.23.1. Requisiti per l'accesso a prestazioni e concorso alle spese da parte degli utenti</i>	18
<i>Art.23.2 Partecipazione alla spesa da parte dei parenti</i>	18
<i>Art.23.3 Donazioni</i>	19
Art.24 Norme comuni	19
Art.25 Accertamenti, verifiche e controllo	20
Art.26 Recuperi	20
Art.27 Ricorsi	20
Art.28 Decorrenza e applicazione	20

TITOLO I° - Finalità e ambito di applicazione

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Sogliano al R. esplica nell'ambito della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di garantire opportunità di sviluppo del benessere dei singoli e della comunità.

Per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività previste dall'art.128 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e dall'art. 5 della Legge Regionale n.2/2003 recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 2 - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI.

Le tipologie di servizi socio assistenziali attivabili sono le seguenti:

- 1) Interventi di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito;
- 2) Interventi e servizi domiciliari e semi - residenziali;
- 3) Interventi e servizi volti ad accrescere la qualità della vita.

Annualmente il Comune stabilisce le risorse destinate a tali interventi socio assistenziali che saranno erogati a seguito della definizione e approvazione di specifici progetti da parte dell'Area Servizi alla Persona.

Possono altresì prese in considerazione richieste di intervento relative a particolari situazioni socio economiche familiari non contemplati dai criteri di valutazione di seguito indicati. Tali interventi, stabiliti sulla base di appositi progetti predisposti dai Servizi Sociali, saranno approvati con atto del Responsabile dell'Area, previa acquisizione del parere della Commissione Servizi Sociali di cui al successivo art. 3 del presente Regolamento.

Art. 3 - COMMISSIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

E' istituita la Commissione per i Servizi sociali con i seguenti compiti:

1. espressione pareri circa interventi da effettuarsi in presenza di particolari situazioni che richiedono valutazioni aggiuntive ed interventi in deroga rispetto a quanto disposto dal presente regolamento;
2. riesame del progetto elaborato dall'Assistente Sociale sulla base del presente regolamento, su richiesta dell'interessato.

La Commissione Servizi Sociali, istituita ai sensi del presente articolo, è presieduta dall'assessore alle politiche sociali ed è composta come segue:

- n.2 rappresentanti delle minoranze consiliari;
- n. 4 rappresentanti della maggioranza consiliare (compreso il Presidente);
- n.1 rappresentante delle OO.SS. territoriali, nominato con decreto del Sindaco su proposta dalle stesse OO.SS territoriali;

TITOLO II° - Tipologia degli interventi

CAPO I° - MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E DI SOSTEGNO AL REDDITO.

Art. 4. - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Le misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito consistono in:

- 1) progetti di aiuto economico
- 2) inserimenti socio - lavorativi
- 3) prestiti sull'onore

Art. 5 – PROGETTI DI AIUTO ECONOMICO

L'intervento economico è finalizzato a dare una soluzione immediata o protratta nel tempo, a situazioni di bisogno che non appaiano al momento dell'esame del caso, risolvibili diversamente:

Esso pertanto:

- verrà posto in atto quando altri tipi di intervento risultino temporaneamente non percorribili per risolvere il problema.
- Dovrà essere tempestivo ed adeguato.

I progetti per intervento di aiuto economico sono i seguenti:

a) Sussidi ordinari

Si tratta di sussidi a carattere continuativo (a tempo indeterminato o temporaneo), integrativi di un reddito insufficiente o momentaneamente interrotto (es. disoccupazione temporanea) . Il contributo viene erogato fino ad un massimo di dodici mesi. La corresponsione del contributo non può comunque avere una durata superiore all'esercizio finanziario al quale si riferisce. Per i casi segnalati dagli Operatori Sociali, e dopo verifica relativamente alla realizzazione del progetto, il contributo può essere rinnovato;

b) Sussidio straordinario

Si tratta di sussidi a carattere straordinario quando il contributo viene erogato con la finalità di sopperire a situazioni aventi la caratteristica dell'eccezionalità. Si tratta di sussidi limitati nel tempo, necessari a sanare situazioni eccezionali (es. sfratti) o debitorie.

L'importo massimo dei contributi continuativi e straordinari è stabilito periodicamente dall'Amministrazione Comunale.

c) contributo o per l'acquisto o uso di beni e strumenti, quali buoni pasto, acquisto ausilii per determinate categorie di deficit, ecc...

d) esonero (parziale o totale) dal pagamento di rette scolastiche o di accesso ai vari servizi, quali quelli per la prima infanzia e centri estivi. Questi interventi si attuano su segnalazione delle assistenti sociali comunali o dell'AUSL.

Art. 6 - MODALITÀ DI AMMISSIONE.

La richiesta di aiuto economico è presentata dai cittadini residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone, fatto salvo da quanto previsto dal successivo comma 6, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali allegando alla documentazione l'attestazione ISEE o la dichiarazione sostitutiva unica come previsto dal D.Lgs 109/98 e successive modificazioni.

I requisiti per l'accesso a tali prestazioni sono quelli indicati dal titolo IV del presente regolamento.

La domanda è rivolta al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali.

Tale domanda dovrà essere ripetuta ogni volta che l'interessato/a faccia una nuova richiesta di intervento. L'Ufficio Servizi Sociali potrà richiedere, ad integrazione della dichiarazione di cui sopra, la documentazione ritenuta necessaria.

L'Assistente sociale del Comune provvede alla istruttoria e alla definizione, unitamente al Responsabile del Servizio Sociale, del progetto d'intervento.

Ai sensi dell'art.4 LR. 2/2003 recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" il diritto agli interventi ed alla prestazioni si estende alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili.

Art. 7 - INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI

Art.7.1 Definizione dell'intervento

Il Comune di Sogliano al Rubicone, nell'ambito degli interventi di aiuto a persone in difficoltà, promuove progetti di inserimento lavorativo indirizzati a cittadini in situazioni di disagio individuale di diversa natura, che vanno da forme di disadattamento sociale, alle condizioni di handicap psico fisico sino ad arrivare a patologie parapsichiatriche. Tali progetti individuati dagli operatori del Comune possono essere attivati avvalendosi anche dei Servizi dell'A.U.S.L

L'intervento ha, tra le sue finalità principali, il raggiungimento della massima integrazione sociale e valorizzazione dei soggetti interessati. Il rapporto tra la persona inserita e l'Amministrazione Comunale si colloca nel quadro degli interventi di assistenza sociale (art.14 L.R. 2/2003) ed è finalizzato alla promozione dell'autonomia, alla realizzazione dell'integrazione sociale ed all'aiuto personale (artt. 5-8 lett.f)della L. 104/92)

Art. 7.2 Natura dei progetti

Il rapporto tra Comune e soggetto inserito non si configura come rapporto di lavoro ma rientra nel quadro degli interventi di assistenza sociale (L.R. 2/2003)

Detto rapporto non determina quindi vincoli per il Comune e non potrà dare adito ad alcuna rivendicazione di assunzione da parte dei soggetti inseriti. Il Comune,oltre a stabilire il numero delle borse lavoro attivabili, promuove convenzioni con le Aziende o gli Enti disposti a promuovere tali inserimenti.

Art. 7.3 Tempo e durata dei progetti

L'inserimento lavorativo di ciascun progetto avrà una durata massima di mesi 12 (dodici), anche non continuativi, salvo casi per i quali gli operatori dei servizi ritengano opportuno prolungare tale periodo.

La data di inizio e la data di termine dei singoli inserimenti, saranno concordati , dagli operatori che seguono il progetto, con gli interessati e con i Settori comunali presso cui si intende svolgere

l'inserimento, nel caso si tratti di progetti che si svolgono nell'ambito del Comune, o con le Aziende o enti convenzionati, nel caso di inserimenti esterni.

Art. 7.4 Assicurazione

I soggetti inseriti sono coperti da polizza assicurativa per infortuni e danni a terzi da parte del Comune o da parte delle Aziende o Enti presso cui si svolge l'inserimento durante tutto il periodo della sua durata.

Art. 7.5 Luogo dell'inserimento

L'esperienza dell'inserimento lavorativo si svolgerà presso servizi comunali o presso Aziende e Enti convenzionati.

L'individuazione del luogo di lavoro verrà effettuata sulla base della valutazione delle condizioni psico fisiche ed attitudinali di ciascun soggetto, in stretta collaborazione tra il tutor del Comune e gli operatori dei servizi Sociali Comunali e Socio Sanitari dell'Azienda U.S.L. di Cesena ed in base alle risorse economiche assegnate ai Responsabili dei vari settori del Comune.

Art. 7.6 Orario di lavoro e borsa lavoro

Il numero delle ore di attività ed i giorni della settimana sono fissati nell'ambito di ciascun progetto elaborato dagli operatori sociali nel limite massimo di 30 ore settimanali. Il compenso orario, stabilito annualmente dalla Giunta comunale, sarà corrisposto sulla base delle effettive presenze rilevate attraverso la compilazione di fogli di presenza.

Le eventuali assenze devono essere segnalate, dai diretti interessati e/o dagli impiegati dei Servizi o Aziende e Enti in cui avvengono gli inserimenti, al referente del progetto.

Art. 7.7 Referenti dei progetti

Nel progetto si individua la figura del "tutor" per la gestione e l'organizzazione degli inserimenti all'interno del Comune o presso Aziende e Enti convenzionati.

Le funzioni di "tutor" si articola in:

1. attività interne all'Ente accogliente;
2. valutazione e scelta degli uffici, servizi, aziende o enti nei quali inserire le persone;
3. colloqui con il personale dei luoghi di lavoro accoglienti per definire in particolare le modalità di inserimento, riferimento interno, verifica periodica dell'inserimento, colloqui con le persone interessate;
4. attività esterne;
5. rapporti con gli altri operatori sociali dei servizi socio - sanitari dell'Azienda U.S.L di Cesena, sia durante la fase iniziale dell'inserimento, sia per le successive verifiche periodiche;
6. segnalazione ed aiuto al contenimento in periodi di emergenza per le persone inserite.

ART. 8 – PRESTITI SULL'ONORE

Art. 8.1 Oggetto

L'iniziativa è volta a nuclei familiari e persone che non siano in grado di accedere al normale sistema creditizio per risolvere problemi economici temporanei, perché privi dei necessari requisiti o carenti nell'offrire garanzie. Pertanto l'intervento di aiuto del Comune sarà realizzato tramite l'erogazione di denaro nella forma di prestito sull'onore ad interesse nullo.

L'accesso al prestito, in uno stato di momentaneo bisogno, si configura come strumento adottabile all'interno di una progettualità. Tutto l'intervento si colloca quindi all'interno di un progetto personalizzato, caratterizzato cioè da criteri di ampia aderenza alle necessità dei destinatari.

Art. 8.2 Destinatari

La concessione del prestito avviene nell'ambito di un progetto di aiuto elaborato dal Servizio Sociale del Comune, unitamente alla persona interessata, in cui si determina l'attivazione di impegni e risorse di temporanea non autosufficienza.

A mero titolo esemplificativo, i destinatari del prestito sull'onore sono individuati nell'ambito delle seguenti tipologie:

- Giovani coppie che abbiano figli minori o che stiano per averne;
- Nuclei familiari composti da adulti
- Un genitore con figli minori
- Giovani adulti che, già soggetti a tutela dei Servizi Sociali comunali o della competente AUSL, escano da percorsi di istituzionalizzazione o di recupero sociali;
- Persone singole che dispongano di insufficienza aiuto parentale o che ne siano completamente prive;
- Nuclei familiari o persone singole in stato di disagio economico, causato da eventi o situazioni non predeterminabili o, comunque, che comportano un fronteggiamento economico di carattere straordinario rispetto alla disponibilità economica routinaria

Art. 8.3 Ammissione

La richiesta e la concessione del prestito avvengono tramite la compilazione e la sottoscrizione degli appositi moduli predisposti dal Servizio. Il prestito può essere concesso a persone che dispongono di una fonte di reddito o, comunque, ne siano sprovvisti solo temporaneamente.

Art. 8.4 Requisiti

Il cittadino deve avere la residenza nel Comune di Sogliano al Rubicone da almeno sei mesi.

Il prestito può essere concesso qualora il Servizio Sociale valuti positivamente la capacità del richiedente di far fronte al pagamento delle rate di restituzione. Per valutare le situazioni di bisogno, si considera la temporanea riduzione del reddito disponibile oppure la necessità di sostenere spese eccezionali ed urgenti.

Art. 8.5 Ammontare del prestito

L'ammontare della somma resa disponibile al prestito, le quote ed i tempi di restituzione vengono stabiliti nell'ambito del progetto di intervento e delle condizioni definite dal Servizio Sociale del Comune e sottoscritte dell'interessato.

Le somme erogabili non potranno essere comunque superiori ad € 2.500,00 ed i tempi di restituzione non potranno superare i due anni.

Art. 8.6 Verifiche

Il progetto di intervento tramite concessione di prestito sull'onore deve prevedere verifiche in itinere e la produzione di una relazione conclusiva. Nell'ambito di tali verifiche il Servizio Sociale potrà prevedere:

- la rinegoziazione dei termini di restituzione che non dovranno comunque superare i due anni;

- la concessione ai sensi dell'art. 1 del vigente Regolamento comunale per l'erogazione di contributi e benefici di assistenza, di un contributo straordinario finalizzato alla restituzione del prestito.

Art. 8.7 Inadempienze

In caso di mancata ottemperanza di quanto previsto dal progetto che definisce l'intervento di aiuto tramite prestito sull'onore e delle relative condizioni circa la restituzione delle somme concesse, il Comune procederà a norma di legge ed il beneficiario del prestito non potrà accedere ad ulteriori prestiti o ad altri benefici di natura economica qualora, senza giustificato motivo, non collabori con gli operatori sociali.

Il mancato pagamento, anche di una sola rata del prestito, potrà comportare il venir meno del beneficio del termine a norma dell'art. 1186 del C.C., ed il diritto del Comune, ricorrendone i presupposti, al recupero coattivo dell'intero prestito.

CAPO II° - INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI E SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI

Art. 9 - AMBITO E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Si ritiene, storicamente, di dover privilegiare l'intervento di risposta ai bisogni specifici delle persone con diminuita capacità di autonomia personale.

La risposta dovrà essere tale da sostenere e sviluppare le autonomie residue e da favorire la permanenza della persona nel proprio contesto di vita. Si cercherà di evitare, pertanto, l'istituzionalizzazione.

Essendo questi interventi risposte ad un bisogno specifico, e non ad un generico bisogno economico, si prevede una contribuzione dell'utente, nei termini previsti dall'Amministrazione Comunale ai sensi del successivo titolo.

Le tipologie di intervento previste sono le seguenti:

- 1) assistenza domiciliare, sociale e di appoggio, compresa la consegna della spesa, il trasporto nei confronti dei singoli soggetti o di nuclei familiari;
- 2) inserimento in strutture semi residenziali e residenziali;
- 3) servizio di aiuto a cittadini in condizione di disabilità.

Art. 10 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 10.1 natura e finalità dei servizi

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana o comunque non autosufficiente nel proprio nucleo familiare o nel normale contesto sociale abitativo.

L'assistenza domiciliare, che costituisce un intervento di tipo socio – assistenziale, diretto a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, con particolare riferimento a situazioni di non autosufficienza, si realizza mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio con interventi sanitari, anche mediante il supporto di associazioni di volontariato, gruppi o Enti che operano in campo sociale.

Art. 10.2 destinatari e requisiti

Sono destinatari del servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito denominato SAD) i cittadini che possiedono congiuntamente i requisiti di residenza e domicilio nel territorio di Sogliano al Rubicone.

Il servizio si rivolge:

- ad anziani soli o in coppia non autosufficienti o parzialmente autosufficienti che non usufruiscono dell' Assistenza Domiciliare Integrata con interventi sanitari;
- ad anziani, anche cronici, inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- ad anziani ricoverati temporaneamente presso presidi sanitari e privi di ogni possibile assistenza ed in continuità con il progetto assistenziale previsto, nei limiti consenti dall'organizzazione del servizio;
- a cittadini non anziani in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

Art. 10.3 prestazioni

Il servizio di assistenza domiciliare si attiva sulla base di un progetto personalizzato formulato dall'assistente sociale responsabile del caso tenendo conto del bisogno del richiedente e delle finalità del servizio.

Il SAD consiste in:

- consegna spesa a domicilio;
- consegna pasti a domicilio
- servizio di lavanderia
- aiuto domiciliare per lo svolgimento delle attività quotidiane;
- telesoccorso;
- trasporto;
- Contributo e sostegno alla gestione domestica familiare.

Art. 11 – CONSEGNA SPESA A DOMICILIO

Art. 11.1 Oggetto

Oggetto dell'intervento è il ritiro presso l'esercizio commerciale e la successiva consegna al domicilio del richiedente della spesa preventivamente ordinata, con le modalità in seguito definite. Per spesa s'intende la provvista di generi alimentari, di beni per le necessità domestiche e di medicinali

Art. 11.2 Adempimenti a carico dei richiedenti

Il richiedente deve inoltrare direttamente l'ordine all'esercizio commerciale con la specifica indicazione che la spesa ordinata sarà ritirata dagli incaricati del servizio comunale.

Resta a suo carico e onere il pagamento dei prodotti ritirati e consegnati e la mancata corrispondenza fra quanto ordinato e quanto consegnato, con esclusione di ogni responsabilità a carico degli incaricati medesimi e dell'Amministrazione Comunale.

Lo scontrino fiscale dovrà essere stabilmente fissato sul contenitore della spesa che dovrà essere accuratamente sigillato.

Il richiedente deve, contestualmente all'ordine presso l'esercizio commerciale, comunicare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sogliano al R., per iscritto o per via telefonica entro le ore

11.00 del giorno precedente a quello della consegna, il luogo presso cui occorrerà ritirare i prodotti ordinati e l'indirizzo dell'abitazione presso cui dovrà avvenire la consegna dei medesimi.

All'atto della consegna dei prodotti ritirati il ricevente presso il suindicato indirizzo, dovrà controfirmare per ricevuta l'apposito modulo predisposto dal servizio comunale e in possesso del personale incaricato.

Art. 11.3 Modalità di espletamento del servizio.

Il servizio di consegna spesa a domicilio verrà effettuato settimanalmente, nei giorni di martedì e giovedì, da personale comunale o da soggetti esterni all'uopo incaricati dall'Amministrazione Comunale. A tale scopo l'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si avvarrà prioritariamente di Associazioni di Volontariato operanti nel territorio che vedono coinvolte persone anziane.

Art. 12 – FORNITURA PASTI A DOMICILIO

L'intervento riguarda la consegna a domicilio di pasti confezionati a persone impossibilitate autonomamente a procurarseli.

I pasti consegnati debbono pervenire da un unico fornitore del Comune o da fornitori di fiducia del richiedente. In ogni caso, l'intervento è disposto sulla base delle condizioni organizzative realizzabili.

Art. 13 – SERVIZIO DI LAVANDERIA

L'intervento consiste nel trasporto in lavanderia e riconsegna di biancheria e indumenti personali di persone che non possano provvedervi autonomamente né attraverso l'aiuto di familiari. Il servizio può essere svolto da un'unica lavanderia individuata dal Comune o da lavanderie di fiducia del richiedente. In ogni caso, l'intervento è disposto sulla base delle condizioni organizzative realizzabili.

Art. 14 – AIUTO DOMICILIARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE

Tale intervento è previsto per un massimo di 2 ore giornaliere, salvo casi di particolare bisogno valutati dal Servizio Sociale del Comune e dall'Unità di Valutazione Geriatrica.

I possibili interventi previsti dal servizio sono:

- promozione della socializzazione e dell'autonomia del richiedente,
- azione di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa (ricreativa, politica, sociale) in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto,
- cura della persona e gestione dell'abitazione,
- preparazione dei pasti,
- prestazioni di lavanderia,
- disbrigo di commissioni (acquisti, istruzioni di pratiche ecc...)
- quant'altro risulti necessario dal piano di intervento.

La richiesta di prestazioni di carattere esclusivamente domestico non rientrano tra le competenze del SAD.

L'intervento è effettuato da personale qualificato munito di attestato legalmente riconosciuto e svolto nelle fasce orarie stabilite dal piano individuale di intervento.

Art. 15 – TELESOCOORSO

Il Comune potrà predisporre un servizio di telesoccorso che garantisca per tutto l'arco della giornata la possibilità di fronteggiare situazioni di emergenza tramite il collegamento con un operatore in grado di attivare interventi di soccorso.

Il telesoccorso potrà essere attivato su richiesta degli interessati compatibilmente con le condizioni organizzative realizzabili.

Art. 16 - TRASPORTI

Il Comune predispone interventi di trasporto ed accompagnamento di persone per visite mediche o per altre necessità personali di rilevanza primaria. L'intervento è disposto sulla base delle condizioni organizzative realizzabili.

Il servizio comprende la programmazione dell'accompagnamento, con la verifica eventuale degli orari di accesso, l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici o privati.

Si devono considerare inoltre nelle attività di accompagnamento: la cura per la prestazione, le informazioni o le documentazioni inerenti il bisogno della persona interessata, la chiarificazione delle indicazioni e prescrizioni ricevute, l'accompagnamento a domicilio.

Art. 17 – CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DOMESTICA FAMILIARE

Per prestazioni di supporto generico alla gestione domestica familiare in funzione di persone non autonome, l'assistente sociale responsabile del caso può definire un piano individuale di intervento che preveda anche il ricorso ad una collaborazione domestica professionale privata.

Il piano, concordato con l'interessato e i suoi familiari, stabilisce gli obiettivi, le modalità ed i tempi di verifica dell'intervento. Sulla base di tale piano, è possibile riconoscere al nucleo familiare un contributo stabilito periodicamente dall'Amministrazione comunale. Tale contributo è volto anche a promuovere la regolarizzazione dei rapporti di lavoro di collaborazione familiare. La valutazione delle condizioni economiche al fine della concessione di detto contributo avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ISEE.

ART. 18 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DOMICILIARI

L'Amministrazione Comunale stabilisce le quote a carico degli utenti dei Servizi Domiciliari.

Le condizioni agevolate per l'accesso sono stabilite in base a quanto previsto dal Titolo IV del presente regolamento.

Art. 19 – CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Il S.A.D. può essere revocato qualora venga meno la condizione di bisogno, nel caso in cui venga a mancare la condizione che ha determinato la richiesta dell'utente o qualora non venga accettato dall'utente il piano di intervento proposto.

Art. 20 – SERVIZIO DI AIUTO A CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ

Art. 20.1 Definizione dell'intervento.

Scopo del Servizio di aiuto personale (di seguito denominato s.a.p.) e' quello di potenziare l'opportunità di integrazione sociale dei cittadini disabili che si trovano in condizioni di grave limitazione dell'autonomia personale ai sensi di quanto previsto dall'art.9 comma II della Legge 104 del 5 febbraio 1992.

Gli interventi prevista dal s.a.p. non sono sostitutivi delle prestazioni socio – assistenziali e socio – sanitarie previste dalla programmazione nazionale e regionale, ma intervengono, ad integrazione delle prestazioni sopra citate, per favorire il soddisfacimento di esigenze e di progetti personali del disabile. Il s.a.p. esplica l' attività di sostegno nei confronti del disabile all'interno del suo ambito familiare o delle attività in cui il disabile stesso e' inserito.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra il s.a.p. si avvale in via prevalente dell' apporto di:

- coloro che svolgono servizio sostitutivo civile;
- delle persone di età superiore a 18 anni che richiedano di prestare attività volontarie di aiuto personale;
- delle organizzazioni di volontariato iscritte ai Registri di cui all'art. 2 della L.R. 2 settembre 1996 n. 37, dei soci volontari di cooperative sociali, di associazioni ed enti morali articolati a livello regionale.

Art. 20.2 Procedure

Il s.a.p. provvede a:

- raccogliere le richieste dei cittadini disabili, o di chi ne fa le veci, che intendono avvalersi del s.a.p.;
- raccogliere le adesioni dei soggetti di cui al precedente comma. con l' indicazione delle disponibilita' dichiarate. Le adesioni, nel caso in cui la proposta pervenga da parte di organizzazioni di volontariato ed associazioni, cooperative sociali ed enti morali, devono indicare:
 1. le generalita' del volontario;
 2. le cognizioni tecniche e pratiche in suo possesso, i titoli professionali e le eventuali esperienze maturate;
 3. le opzioni espresse in ordine agli ambiti in cui intende prestare attività e la relativa disponibilità in termini di tempo;
 4. ogni utile indicazione atta a favorire la massima congruenza possibile fra esigenze del richiedente e disponibilità' offerta;
- predisporre per i volontari appositi corsi di formazione specifica sulla base dei requisiti minimi di cui al successivo punto 6);
- formulare l'elenco delle persone volontarie disponibili;
- mettere a disposizione le necessarie risorse di personale e strumentali per consentire e favorire l' incontro fra i richiedenti le prestazioni e coloro che prestano il servizio.

Art. 20.3 - Modalità di gestione

Il s.a.p. ha sede presso il Servizio Sociale comunale.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra il s.a.p. si avvale del seguente personale:

- Assistente sociale comunale;

- Responsabile dell'ufficio servizi sociali;
- Altro personale tecnico eventualmente individuato per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;
- Personale A.USL;
- Obiettori di coscienza;
- Volontari al servizio civile nazionale
- Personale volontario.

La gestione del s.a.p. può essere affidata, mediante convenzione, a cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ed associazioni iscritte negli appositi Albi regionali, ad enti morali articolati a livello regionale.

Art. 20.4 - Modalità di accesso

Al s.a.p. si accede mediante presentazione di domanda individuale da parte del cittadino disabile o di chi ne fa le veci.

La richiesta deve specificare le prestazioni prevalenti per le quali si richiede il servizio avendo a riferimento i seguenti ambiti di intervento:

- mobilità, comunicazione ed integrazione sociale nell'ambiente;
- sostegno aggiuntivo per lo studio, la formazione professionale e l'autonomia cognitiva;
- accessibilità ai servizi individuali ed all'esercizio dei diritti di cittadinanza;
- ricreazione, cultura, sport e turismo;
- bisogni connessi alla realizzazione del personale progetto di vita e di lavoro.

Le richieste pervenute al s.a.p. saranno ordinate, per priorità, in base alla situazione di gravità dell'handicap, valutata mettendo in correlazione:

- la situazione patologica del richiedente;
- la rete dei servizi disponibili sul territorio;
- il contesto familiare e sociale.

Ai cittadini richiedenti deve essere reso liberamente consultabile l'elenco delle risorse volontarie disponibili.

All'atto dell'incontro dovrà essere fornita a cura del Servizio ogni utile informazione, al richiedente così come al prestatore, atta a garantire un corretto svolgimento del rapporto interpersonale che si viene ad instaurare tra le parti stesse.

Il servizio è tenuto, altresì, ad informare i cittadini richiedenti, anche attraverso la consegna di apposito regolamento, che gli enti che istituiscono gli elenchi, nonchè i gestori nel caso di affidamento, non possono essere ritenuti responsabili di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività.

Art. 20.5 - Modalità di fruizione

Con la fruizione del s.a.p. si attiva una relazione interpersonale tra il fruitore ed il prestatore e, pertanto, le modalità di fruizione saranno, in via prioritaria, definite e concordate dai medesimi, all'atto dell'incontro.

Qualora gli interventi di aiuto personale vengano richiesti da/o per, un cittadino disabile già fruitore di altri servizi – quali ad esempio appoggio lavorativo, frequenza di centri socio – riabilitativi, assistenza domiciliare – è opportuno che i servizi interessati vengano informati al fine di consentire la massima armonizzazione possibile degli interventi.

Fermo restando che le attività di volontariato non possono essere in alcun modo retribuite, gli eventuali oneri di rimborso delle spese, se documentati e dovuti, per l'attività prestata dal volontario sono, in deroga a quanto previsto dal regolamento comunale sul volontariato singolo, a carico del richiedente nella misura stabilita dalle successive norme sulla partecipazione alle spese.

Art. 20.6 – Requisiti minimi dei corsi di formazione specifica per coloro che prestano la loro opera all'interno del s.a.p.

Il Comune, anche in associazione con altri Comuni del territorio, può fornire adeguata formazione specifica ai soggetti che richiedono l'iscrizione nell'elenco dei volontari avendo a riferimento le cognizioni tecniche e pratiche e i titoli professionali già posseduti dagli stessi richiedenti l'iscrizione.

I corsi organizzati per il fine di cui sopra, debbono essere orientati al raggiungimento di competenze:

- tecniche: di attuazione di semplici procedure di aiuto nella vita quotidiana della persona, nella deambulazione e nell'uso corretto di ausili ed attrezzature, nella comunicazione;
- cognitive: di conoscenza del contenuto dei servizi per la disabilità e delle problematiche sociali e psicologiche ad esse connesse, delle modalità di intervento e di elaborazione dei progetti individuali, delle principali dinamiche psicologiche interne alla famiglia;
- relazionali: di motivazione al ruolo e di interesse alla realtà socio-assistenziale, di collaborazione con il disabile, la famiglia e i servizi, di predisposizione e flessibilità a fronte di situazioni diverse, di controllo dell'emotività in sede di interazione con situazioni di sofferenza.

I corsi organizzati per un massimo di 20 partecipanti ciascuno, dovranno avere una durata minima di almeno 35 ore, comprensive di eventuali momenti di stage e dovranno prevedere opportune attività di follow up.

A termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti un certificato di frequenza con l'indicazione del titolo del corso, numero ore, competenze acquisite.

Non sono tenuti alla frequenza dei corsi coloro che siano già in possesso delle competenze richieste per titoli professionali, o che possano, singolarmente o per tramite delle associazioni di cui fanno parte, documentarne il possesso.

Art. 20.7 Procedura

La procedura per l'attivazione dei servizi di cui al presente articolo, avviene su richiesta dell'interessato, o di chi agisce in nome e per suo conto o, in casi di emergenza su segnalazione di parenti, dei servizi socio – sanitari, nonché di cittadini.

L'assistente sociale responsabile del caso formula un piano individuale di intervento, tenendo conto del bisogno del richiedente delle finalità del servizio e delle preferenze espresse dall'interessato e dai suoi familiari.

L'attivazione dell'intervento comporta la presentazione dei seguenti documenti:

- certificato medico;
- ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal Servizio Sociale per una corretta istruttoria della domanda.

TITOLO III - Strutture Residenziali, Case Protette e RSA.

Art. 21 - STRUTTURE RESIDENZIALI, CASE PROTETTE E RSA

L'accesso alle strutture residenziali viene disposto dal Servizio Sociale del Comune o dai Servizi competenti dell'A.S.L. sulla base della definizione del piano individuale di intervento. In particolare, l'accesso alle strutture residenziali socio-sanitarie per anziani è stabilito in applicazione del Regolamento del Servizio Assistenza Anziani

Condizioni agevolate per l'accesso a Servizi residenziali (Centri residenziali socio-riabilitativi, Casa protetta e RSA e Centri Diurni), sono stabilite in base a quanto previsto dal successivo titolo IV

In particolare la fruizione di condizioni agevolate di accesso alle strutture residenziale è subordinata alla partecipazione alla spesa da parte dei parenti, così come indicato al successivo punto 23.2.

TITOLO IV -Disposizioni generali per l'accesso a interventi e prestazioni sociali agevolate, partecipazione alle spese.

Art. 22 CONDIZIONI GENERALI

La concessione di interventi è assunta dal Dirigente/Responsabile e del Settore Servizi Sociali.

Per accedere agli interventi si fa riferimento a:

- rilevanza e consistenza dei fattori socio-assistenziali che concorrono a definire i bisogni rilevati, in relazione all'entità dell'intervento e gravità di rischio per la salute delle persone interessate, nonché in relazione alle condizioni di bisogno del nucleo familiare di riferimento;
- significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi che il progetto individuale si propone di raggiungere;
- situazione familiare del richiedente ed in particolare le possibilità economiche dei parenti tenuti per legge ad intervenire;
- situazione economica valutata secondo i criteri stabiliti dal successivo articolo 23.

La rilevanza delle necessità sociali e la significatività del progetto di intervento sono documentate e analizzate per iscritto a cura dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso e/o dall'operatore dell'Ufficio Servizi Sociali.

Gli interventi e la loro consistenza sono adottati, nell'ambito inderogabile delle disponibilità di competenza degli appositi capitoli di bilancio, dal Dirigente/Responsabile del Settore Servizi Sociali, il quale si avvale dell'apporto dei propri collaboratori.

Art. 23 - ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Art. 23.1 Requisiti per l'accesso a prestazioni e concorso alle spese da parte degli utenti

Per ottenere condizioni agevolate di accesso ai servizi e alla fruizione di interventi sociali, il richiedente ed i componenti del suo nucleo familiare, definito in base alla normativa vigente in materia di ISE, devono:

- non essere titolari di diritti reali di godimento su immobili di valore ICI superiore a € 16.000, eccetto l'abitazione in uso al nucleo o a eventuali parenti di primo grado;
- non possedere patrimonio mobiliare, così come definiti dalla normativa ISE, dal valore superiore a quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale per ciascun intervento o servizio.
- avere ISEE e condizioni economiche nei limiti di quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale per ciascuna prestazione.

Nell'ambito della domanda che il richiedente inoltra al fine della fruizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi e di interventi sociali, sono altresì dichiarati elementi di valutazione ulteriori quali particolari situazione di salute di componenti del nucleo familiare, il possesso di beni configuranti lo status economico (es. auto, moto, ecc...) ed altri ritenuti opportuni dall'interessato.

Le persone che fruiscono degli interventi di servizi semi-residenziali e residenziali, partecipano con le proprie risorse alle spese ad essi relative, fino alla corresponsione della tariffa, stabilita dall'A.C. o dall'ente gestore.

L'Amministrazione Comunale determina l'ammontare di tale partecipazione economica degli utenti, stabilendo comunque una soglia ISEE di salvaguardia al di sotto della quale non è richiesta partecipazione alla spesa. E' facoltà del Servizio Sociale detrarre gli importi di eventuali debiti, per calcolare le risorse economiche disponibili, in considerazione della natura e consistenza degli stessi.

Art. 23.2 Partecipazione alla spesa da parte dei parenti

Ai fini del presente Regolamento, sono tenuti all'obbligo di contribuzione di coloro che necessitano di accedere ai Servizi residenziali (Centri residenziali socio-riabilitativi, Casa protetta e RSA e Centri Diurni), i parenti di seguito elencati:

- il coniuge;
- i figli e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;

Qualora i parenti tenuti non siano in grado di corrispondere per intero alle esigenze del richiedente la prestazione, possono presentare domanda di concorso alla spesa da parte del Comune.

I requisiti per la fruizione di tale concorso, a titolo di prestazione agevolata da parte del Comune sono:

- a) avere un ISEE inferiore a quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale. E' facoltà del Servizio Sociale detrarre gli importi di eventuali debiti, per calcolare le risorse economiche disponibili, in considerazione della natura e consistenza degli stessi.
- b) non essere titolari di diritti reali di godimento su ulteriori abitazioni oltre a quella in uso proprio o a parenti di primo grado.

L'Amministrazione Comunale stabilisce l'ammontare della partecipazione economica dei parenti tenuti ad intervenire, assumendo come riferimento il valore dell'ISEE determinato secondo la procedura

descritta e stabilendo una soglia di salvaguardia al di sotto della quale non è richiesta partecipazione alla spesa.

Qualora vi siano più soggetti egualmente tenuti a concorrere alle spese, vi partecipano in proporzione alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare fino alla copertura del servizio.

Art. 23.3 Donazioni

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a concorrere al sostegno economico del richiedente nei limiti del valore della donazione; nel caso in cui la donazione consista nell'abitazione del donatario, questi non posseda altri beni immobili, il donatario, in quanto tale, sarà tenuto a concorrere, con precedenza su ogni altro obbligato, per un importo pari a quanto ammonterebbe l'affitto del bene donato calcolato con i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia di canoni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Nel caso in cui il donatario sia anche tenuto come parente a partecipare al mantenimento, l'importo di cui sopra verrà detratto dalla valutazione delle sue disponibilità economiche ai fini della determinazione degli oneri a suo carico.

Art. 24. - NORME COMUNI

- All'atto della domanda il Servizio Sociale del Comune viene autorizzato a procedere agli accertamenti che riterrà opportuni circa le condizioni prese in considerazione dal presente regolamento.
E' data facoltà agli uffici preposti di richiedere agli interessati ogni altro tipo di documento ritenuto opportuno al fine dell'istruttoria della richiesta.
- Qualora dagli elementi informativi integrativi presentati dall'interessato emerga una situazione economica diversa da quella risultante dalla dichiarazione ISEE, l'accesso a prestazioni o la partecipazione alle spese da parte del richiedente e dei suoi familiari verrà stabilita tenendone conto in modo proporzionato.
- L'erogazione del contributo decorre dal mese in cui viene presentata la domanda o dal mese successivo a quello di presentazione a seconda che la richiesta sia pervenuta prima o dopo il quindicesimo giorno del mese. Non è ammessa la retroattività del contributo.
- I nuclei familiari che a seguito di richiesta, accedono a prestazioni o servizi sociali o assistenziali agevolate ai sensi del presente regolamento, sono tenuti a comunicare tempestivamente agli operatori amministrativi referenti del servizio sociale, qualsiasi modifica o miglioramento della loro situazione economico - reddituale che potrebbe comportare modifiche nell'utilizzo della prestazione sociale agevolata.
- Qualora si rilevino mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. del nucleo familiare, il Comune, in corso d'erogazione della prestazione, valuta la nuova situazione familiare ed economica a far data dal 1° giorno del mese successivo.
- Al fine di semplificare alle persone anziane l'accesso alle prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento, in caso di prestazioni continuative e pluriannuali, il Settore Servizi Sociali può provvedere d'ufficio all'aggiornamento annuale della situazione economica dei nuclei familiari in cui siano presenti solo componenti titolari esclusivamente di pensione. Rimane comunque in capo agli stessi l'obbligo di comunicare al Settore qualsiasi modifica della composizione del nucleo familiare o della situazione economico - reddituale non legata al reddito da pensione.
- In situazioni eccezionali è data facoltà al Dirigente/Responsabile del Settore Servizi Sociali, mediante l'assunzione di formale provvedimento debitamente motivato, di intervenire economicamente in deroga a quanto stabilito, sentito il parere della Commissione di cui all'art.3

per provvedere ad indilazionabili esigenze dell'utente, al fine di contenere rischi di emarginazione, abbandono e degrado sociale.

Art. 25 - ACCERTAMENTI, VERIFICHE E CONTROLLI

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali dispone le modalità di verifica e controllo dirette ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti secondo i termini previsti dalla legge.

Art. 26 - RECUPERI

Gli interventi economici da parte del Comune sono considerati anticipi esigibili in restituzione qualora:

1. si verifichino mutamenti delle condizioni economiche dell'interessato e dei parenti tenuti a intervenire ai sensi del presente regolamento, successivamente alla ammissione ad un servizio o beneficio;
2. si attui un intervento sociale ritenuto urgente e indifferibile.

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese sostenute, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- Iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore, da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5.000,00;
- L'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- L'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 27 – RICORSI

Eventuali esposti o richieste di riesame vanno indirizzati al Dirigente.

Le decisioni del Dirigente circa le erogazioni o la negazione di prestazioni socio-assistenziali sono atti definitivi e, pertanto, impugnabili in sede giurisdizionale.

Art. 28 - DECORRENZA E APPLICAZIONE

Le norme previste dal presente regolamento si applicano progressivamente a tutti i soggetti per i quali è in corso un intervento di tipo economico, verificate le motivazioni che ne hanno originato la concessione.